

DECISIONE (Euratom) 2023/1112 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2020

relativa alla notifica di modifiche del programma nucleare a scopi pacifici delineato da Euratom nell'allegato A dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 77, lettera b),

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, nonché il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere A e C, del verbale concordato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati Uniti d'America concernente l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici è stato firmato a Bruxelles il 7 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 12 aprile 1996 (di seguito «l'accordo»).
- (2) Lo Studiecentrum voor Kernenergie - Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire (SCK.CEN) e l'Institut National des Radioéléments (IRE) prevedono di realizzare congiuntamente un impianto per il riciclaggio dei residui altamente radioattivi derivanti dalla produzione di isotopi radioattivi a fini medici, allo scopo di garantire la gestione sostenibile e a lungo termine di tali residui e di sostenere la continuità dell'approvvigionamento sicuro di isotopi radioattivi a fini medici. L'output dell'impianto sarà una sostanza di elevata purezza adatta al riutilizzo. La costruzione dell'impianto, che prenderà il nome di RECUMO, dovrebbe iniziare come da programma nel 2020, mentre l'avvio delle operazioni è previsto per il 2023. L'impianto sarà gestito da SCK.CEN nella sede di Mol, in Belgio.
- (3) Con decisione del 21 febbraio 2020 ⁽³⁾, la Commissione ha approvato le tecniche da utilizzare nell'impianto RECUMO per il trattamento chimico descritto nelle caratteristiche tecniche fondamentali presentate da SCK.CEN nella fase di progettazione di massima del progetto.
- (4) I materiali irradiati che saranno trattati nell'impianto RECUMO sono di origine statunitense e pertanto soggetti all'accordo. In particolare l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo prevede che tali materiali irradiati possano essere trattati solo negli impianti che costituiscono parte dei programmi nucleari pacifici delineati da Euratom e descritti nell'allegato A. A tale riguardo, l'impianto RECUMO dovrebbe essere aggiunto all'elenco degli impianti di cui all'allegato A.
- (5) La procedura per la modifica dell'allegato A è descritta al paragrafo 6 e al paragrafo 7, lettera A, del verbale concordato dell'accordo. In particolare, per apportare modifiche ai programmi nucleari a scopi pacifici di cui all'allegato A sono necessarie una notifica scritta e una conferma scritta da parte delle autorità competenti.
- (6) È quindi opportuno approvare la notifica per l'aggiunta di un nuovo impianto a norma del paragrafo 7, lettera A, del verbale concordato dell'accordo e la sua conseguente trasmissione al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

⁽¹⁾ GU L 120 del 20.5.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 120 del 20.5.1996, pag. 12.

⁽³⁾ Decisione C(2020) 940 final della Commissione, del 21 febbraio 2020, relativa all'approvazione delle tecniche da utilizzare per il trattamento chimico dei materiali irradiati nell'impianto SCK.CEN RECUMO, situato a Mol, Belgio.

